

Data: 26/02/2024

Trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo: come deve essere erogato nel 2024



DG
Studio Di Girolamo



Studio Di Girolamo Davide
Sede legale: Via Verrotti, 174 Montesilvano (PE)
Nuova sede: Via Aterno, 96 Zona Industriale Val Pescara
Email: paghe@digiolamoconsulting.it
Sito: www.digiolamoconsulting.it

L'art. 1, commi 21-25, prevede per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, in favore dei lavoratori operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo che abbiano avuto, nell'anno 2023, un reddito fino a 40.000 euro, il **riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.**

Il trattamento integrativo viene corrisposto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito conseguito nell'anno 2023 anche da più datori di lavoro. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica relativa all'anno di competenza. Il datore di lavoro recupera l'importo del trattamento erogato al dipendente tramite credito d'imposta da compensare sul modello F24 del mese stesso in cui tale trattamento viene erogato.

● Quando si considera lavoro notturno?

Si considera lavoro notturno l'attività lavorativa svolta nell'arco di **almeno 7 ore consecutive** nell'intervallo tra la **mezzanotte** e le **cinque del mattino**. Si definisce lavoratore notturno colui che: - svolga, durante il periodo notturno come in precedenza definito, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; - in assenza della disciplina collettiva, svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno, riproporzionabili in caso di lavoro a tempo parziale; - svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva.

- **Cosa si intende per lavoro straordinario?**

Per lavoro straordinario si intende, invece, il **lavoro** svolto **oltre il normale orario di lavoro**. La legge fissa l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, ma concede alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore e di riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le **maggiorazioni retributive** previste dai contratti collettivi di lavoro, salvo la previsione di riposi compensativi. Modalità di applicazione dell'incentivo per la corretta individuazione dei criteri di applicazione del trattamento integrativo in argomento e in attesa di nuove istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, occorre rifarsi alla precedente circolare n. 29/E del 29 agosto 2023.

- **Quando può essere erogato il trattamento integrativo?**

Il beneficio è **calcolato** sulla **retribuzione lorda** corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, pertanto l'attenzione va posta sul periodo di effettuazione della prestazione lavorativa. Il **datore di lavoro** può **erogare** il trattamento integrativo speciale a partire dalla **prima retribuzione utile**, comprendendo nella stessa anche le quote riferite a mesi precedenti non ancora erogate, anche successivamente al 30 giugno 2024, fermo restando il termine per effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno. Ricalcando la disposizione precedente, anche per il 2024 l'incentivo non si applica in modo automatico ma il datore di lavoro deve ricevere la **richiesta del lavoratore**, con l'attestazione dell'ammontare del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Tale dichiarazione deve essere prodotta in forma scritta (art. 1, comma 23) e conservata dal datore di lavoro ai fini di eventuali controlli. In merito al **requisito reddituale**, la citata circolare ha precisato che nel computo devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.